



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

1072I_CEM n. 21 del 15 settembre 2026

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA della segnalazione certificata di inizio attività *ex* art. 45 del D.Lgs 259/03 e s.m.i. - prot. n. 577557 del 21/05/2026 (Id. pratica Suap n. 13970161009-14112025-1632), per l'installazione di impianti radioelettrici della società Iliad Italia S.p.A. su infrastruttura della società Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata in Via Emilio Scaglione n. 73, quartiere Piscinola.



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 577557 del 21/05/2026 (Id. pratica Suap n. 13970161009-14112025-1632), la società Iliad Italia Sp.A. ha presentato SCIA ex art. 45 del D.Lgs 259/03 e contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 42/04, per la realizzazione di impianti radioelettrici su infrastruttura della società Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata in Via Emilio Scaglione n. 73.

Considerato che:

- il vigente regolamento comunale, approvato con delibera n. 104 del 18/06/2003, vieta l'installazione di impianti radioelettrici ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche;
- dagli atti di questo ufficio, risulta che l'infrastruttura esistente dista meno di 50 metri da un istituto scolastico ubicato in Via Rocco di Torrepadula n. 168;
- la realizzazione dell'impianto Iliad si configura come una nuova installazione, pur se prevista su infrastruttura esistente, quindi non autorizzabile ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale.**

Considerato, altresì, che:

- nel corso dell'istruttoria è stata rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione indispensabile ai fini della verifica della completezza e della regolarità della segnalazione;
- per le motivazioni suddette, con nota trasmessa tramite piattaforma informatica con prot. n. 742991 del 09/07/2026, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., lo scrivente servizio ha comunicato che esistono motivi ostativi alla ricevibilità della SCIA ex art. 45 del d.lgs 259/03 acquisita con prot. 577557 del 21/05/2026 (Id. pratica Suap n. 13970161009-14112025-1632) e della contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/04, per la realizzazione di impianti radioelettrici della società Iliad Italia S.p.A. su infrastruttura della società Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata in Via Emilio Scaglione n. 73.

Vista la documentazione, pervenuta tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno* ed acquisita con prot. n. 781123 del 17/007/2026.

Dato atto che:

- in merito al rispetto del criterio localizzativo fissato dal vigente regolamento comunale, approvato con delibera n. 104 del 18/06/2003, che vieta l'installazione di impianti radioelettrici ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche, codesta società ha presentato osservazioni generiche ritenute dallo scrivente servizio non accoglibili.

Dato atto, altresì, che la documentazione agli atti risulta incompleta, in quanto:



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- in merito ai punti 2 e 3 della richiesta di integrazione di cui alla nota prot. 742991 del 09/07/2026, l'attestazione inerente al pagamento delle imposte di bollo non è conforme alla richiesta, in quanto non si è provveduto ad apporre fisicamente i contrassegni sul modulo e gli stessi non sono stati annullati tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, di firma leggibile e data di annullamento, né si è provveduto alla scansione dell'intero documento originale così perfezionato;
- in merito al punto 8 della citata nota prot. 742991 del 09/07/2026, relativamente all'autorizzazione paesaggistica dell'impianto esistente è stato asseverato che la *"Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta n. 10338 del 19/04/2004 e successiva Autorizzazione rilasciata dal Comune di Napoli in data 31/05/2004 con Prot. 016549"*. A tal riguardo si rileva che la citata autorizzazione della Soprintendenza n. 10338 del 19/04/2004, reperita agli atti, è riferita al parere in ordine alle norme di tutela archeologica, e non all'autorizzazione paesaggistica.

Considerato che:

- l'intervento proposto risulta in contrasto con il criterio localizzativo fissato all'art. 4 del vigente regolamento comunale, approvato con delibera n. 104 del 18/06/2003, in base al quale è vietato l'installazione di impianti radioelettrici ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche;
- la realizzazione dell'impianto Iliad si configura come una nuova installazione e non di modifica di installazione esistente di altro operatore.

Considerato, altresì, che:

- la documentazione richiesta riveste carattere essenziale per la verifica della conformità dell'intervento alla normativa vigente e per il corretto esercizio delle funzioni di controllo attribuite all'Amministrazione;
- la mancata produzione della documentazione necessaria impedisce la verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla normativa.

Ritenuto, pertanto, che la SCIA ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 259/03 non è efficace e il richiedente ha facoltà di presentare una nuova istanza ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003 su immobile situato ad una distanza superiore ai 50 metri dall'istituto scolastico ubicato in Via Rocco di Torrepadula n. 168.

Valutato di dover adottare il provvedimento di dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 259/2003, acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. 577557 del 21/05/2026 (Id. pratica Suap n. 13970161009-14112025-1632) e per l'installazione di impianti radioelettrici della società Iliad Italia S.p.A. su infrastruttura della società Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata in Via Emilio Scaglione n. 73.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo,

salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPONE

1. **L'inefficacia** della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 259/2003, acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 577557 del 21/05/2026 (Id. pratica Suap n. 13970161009-14112025-1632);
2. **Il divieto** di provvedere all'installazione di impianti radioelettrici della società Iliad Italia S.p.A. su infrastruttura della società Inwit S.p.A. preesistente ed ubicata in Via Emilio Scaglione n. 73.
3. **Trasmettere** il presente provvedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti, ed all'ARPAC, nella qualità di amministrazione interessata.
4. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
5. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La Dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.